

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/11/2009)

Art. 1

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di classe va effettuata con apposita circolare interna; ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto con lettera diretta. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto apposito verbale.

Art. 2

Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

1. Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni ministeriali.

Art. 3

Convocazione Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione, è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese. Il dirigente scolastico può, ai sensi della normativa vigente, delegare il coordinatore a presiedere la riunione del Consiglio di classe.

Art. 4

Convocazione Collegio Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è convocato almeno ogni trimestre.

Art. 5

Prima convocazione del Consiglio di Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente.

Art. 6

Elezione del Presidente e convocazione del Consiglio di Istituto

1. L'elezione del Presidente e la convocazione del Consiglio sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 7

Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto della copia del testo delle deliberazioni adottate. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Gli atti dovranno contenere anche l'eventuale posizione di minoranza. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 8

Convocazione del Comitato di Valutazione dei Docenti

1. Il comitato di Valutazione del servizio degli Insegnanti é convocato dal Dirigente Scolastico che ne é presidente:

- a. In periodi programmati ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, n. 417.
- b. Alla valutazione dell'anno scolastico prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli Insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, n. 417.
- c. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 9

Funzionamento della biblioteca e dei laboratori

1. Il funzionamento della biblioteca scolastica e dei laboratori é disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti:

- a. La biblioteca comprenderà il patrimonio librario che i responsabili prenderanno in carico in qualità di sub-consegnatari.
- b. Sarà ubicata in apposito locale.
- c. Il prestito sarà regolato nel seguente modo:
 - d. Allestimento di un registro di prestito agli insegnanti e agli alunni delle varie classi che si impegneranno per la restituzione dei libri e dei sussidi.

- e. Il servizio di prestito verrà effettuato negli orari e nei giorni stabiliti dai responsabili.
- f. Alla fine di ogni anno scolastico i responsabili provvederanno alla restituzione e controllo di tutto il patrimonio librario in dotazione alla scuola.
- g. Alla fine di ogni anno scolastico sarà aggiornato il registro di ingresso e di uscita dei sussidi; si verificherà la qualità della biblioteca e il corretto uso dei libri da parte degli alunni e dei docenti; si segnaleranno eventuali carenze e disservizi e si avvanzeranno eventuali proposte per migliorare la funzionalità della biblioteca.

Art. 10

Vigilanza degli alunni

1. La scuola non è responsabile di tutto ciò che accade durante la permanenza degli alunni nel cortile antistante l'edificio al di fuori dell'orario scolastico.
2. Il personale docente dovrà trovarsi (in istituto) 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione. Al suono della prima campana (alle ore 8,25) gli alunni della scuola primaria saranno accompagnati dai genitori fino all'ingresso dell'edificio scolastico dove il docente della prima ora di lezione li attenderà per condurli in aula al suono della seconda campana (alle ore 8,30). Gli alunni della scuola secondaria di primo grado entreranno al suono della prima campana (ore 8:25) che per il plesso di Santulussurgiu sarà anche l'ora di apertura del cancello del cortile antistante l'edificio scolastico. Nel plesso di Seneghe, per motivi di sicurezza legati all'eventuale sovraffollamento dovuto alla presenza di un unico ingresso per i due ordini di scuola e, limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado, l'orario di presenza dei docenti sarà anticipato alle ore 8:20 mentre i rispettivi alunni osserveranno il seguente orario di lezione: 8:25 – 13:25.

Alle ore 8:30 i portoni verranno chiusi.
4. L'ingresso degli alunni della scuola dell'infanzia permane dalle ore 8:00 alle ore 9:30; dopo che i genitori avranno effettuato le operazioni di rito, affideranno i bambini al collaboratore scolastico di turno che provvederà ad accompagnarli nella sezione di appartenenza.
5. Gli alunni in ritardo fino a cinque minuti, purché il ritardo non sia ricorrente, sono ammessi in aula.. Per ritardi superiori e, comunque eccezionali, l'alunno sarà ammesso solo se accompagnato da un genitore che dovrà fornire valida motivazione.
Il dirigente dovrà essere informato, per poter intervenire con gli opportuni provvedimenti, nelle ipotesi di ritardi ricorrenti o ingiustificati..
6. Nessun alunno potrà lasciare la scuola prima della fine delle lezioni. In casi eccezionali e per motivi validi, l'alunno potrà lasciare la scuola soltanto se accompagnato da un genitore o da un parente maggiorenne con delega scritta del genitore.
7. Nel caso di un improvviso malore, i docenti dovranno in modo tempestivo informare la famiglia dell'alunno e il dirigente. Il docente della prima ora provvederà alla verifica delle assenze e alle relative giustificazioni che dovranno essere prodotte dall'alunno, non oltre il secondo giorno successivo al rientro. Al terzo giorno si provvederà ad avvisare la famiglia tramite comunicazione telefonica e l'alunno dovrà venire accompagnato da un genitore. Per le assenze causate da malattie è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre 5 giorni. L'alunno non sarà riammesso senza certificato.

8. L'intervallo si svolge in aula e ha la durata di 10 minuti sia per gli alunni della scuola primaria sia per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Durante la pausa ricreativa il docente della seconda ora di lezione, nella scuola secondaria di primo grado, vigilerà sulla classe. Il personale ausiliario garantirà la vigilanza sia nei corridoi sia nei servizi igienici.

9. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno. I bambini della scuola dell'infanzia saranno accompagnati dal collaboratore scolastico di turno dalla sezione all'ingresso dove saranno affidati ai genitori o, salvo delega, a un parente maggiorenne.

10. Il personale ausiliario dovrà collaborare col personale docente nella vigilanza sugli alunni. e assicurerà l'assistenza ai bambini della scuola dell'infanzia nei servizi igienici..

11. Tutti coloro che operano nella scuola hanno diritto al rispetto della propria dignità professionale, poiché indipendentemente dalle funzioni istituzionali ad ognuno affidate, con la loro presenza, con l'espletamento del servizio e con il loro comportamento incidono significativamente sull'efficacia dell'azione educativa nei confronti degli alunni.

12. A tutto il personale si chiede di:

- a. Garantire la presenza sul proprio posto di lavoro per tutto l'orario di servizio.
- b. Mantenere rapporti professionalmente corretti con tutto il personale e gli utenti della scuola (colleghi, docenti, alunni, genitori).
- c. Evitare discussioni con tono di voce elevato nei locali della scuola, e soprattutto nei locali in cui si svolge l'attività didattica:(aule, laboratori, corridoi) in segreteria e in presenza di pubblico esterno.
- c. Informare tempestivamente sugli interventi necessari per il funzionamento delle attrezzature di propria competenza.
- d. Rispettare e fare rispettare il divieto di fumare nei locali pubblici.
- e. Rispettare e fare rispettare il divieto di usare i cellulari nelle ore di servizio o di lezione.
- f. La vigilanza degli alunni compete al personale della scuola. In particolare, al personale docente compete la sorveglianza durante lo svolgimento delle lezioni nel periodo immediatamente precedente e seguente le lezioni, durante l'intervallo, secondo i turni stabiliti e negli spostamenti all'interno e all'esterno della scuola.

13. Il personale non docente:

- a. Collabora con i docenti nella sorveglianza degli alunni immediatamente prima e dopo l'inizio delle lezioni, nonché durante l'intervallo, soprattutto presso i servizi.
- b. Cura il tempestivo inoltro di circolari e informazioni ai destinatari.
- c. Non consente l'ingresso e la circolazione di estranei all'interno degli edifici scolastici, se non sono autorizzati dalla presidenza.

- d. Invita gli alunni che sostano o si attardano nei corridoi durante lo svolgimento delle lezioni a rientrare nelle rispettive classi.
- e. Svolge servizio di vigilanza all'ingresso e nei corridoi e, comunque, all'interno degli edifici scolastici.
- f. Cura la pulizia delle aule e degli arredi delle aule.
- g. Si accerta che gli arredi, soprattutto sedie, siano funzionanti e non costituiscono pericolo per gli alunni.
- h. Deve garantire la presenza in ogni piano dell'edificio.

Art. 11

Diritti e doveri degli alunni

1. Gli alunni hanno il diritto di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono organizzate, senza che niente intralci il normale funzionamento della giornata scolastica.
2. Gli alunni hanno il diritto che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla qualità dell'Offerta Formativa.
3. Gli alunni hanno il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri adeguati anche agli alunni con handicap.
4. Tutti gli alunni hanno il diritto di crescere affermando la propria autonomia. Essi devono essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
5. Ogni alunna e alunno hanno diritto di essere seguiti nel loro lavoro, di essere rispettati nei tempi richiesti allo svolgimento dei compiti, di ricevere aiuto, se necessario, dall'insegnante o dai compagni.
6. Ogni alunna e ogni alunno hanno diritto alla verifica puntuale del proprio impegno scolastico e a conoscerne i criteri valutativi.
7. Tutti gli alunni hanno diritto di essere rispettati come persona dagli altri compagni e dagli adulti che si occupano di loro. Essi hanno il diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri, che sono diretti a correggere comportamenti inadeguati e a non mettere in discussione il loro valore di persona.
- 7 bis. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli alunni e dalle loro associazioni;

b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

c. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

d. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

8 bis. Gli alunni hanno il diritto ad una quota di tempo dei propri insegnanti, per poter parlare loro, individualmente dei loro problemi.

9. Ogni alunno ha diritto di essere ascoltato e compreso, a dialogare liberamente, che il suo comportamento sia valutato in maniera equa.

Art 11 bis

Doveri degli alunni

10. Gli alunni hanno il dovere di rispettare l'orario stabilito dalla scuola.

11. Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente la scuola.

12. Gli alunni hanno il dovere di entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori (escluso per la scuola materna), se non in caso di accertata necessità. ciò allo scopo di evitare disturbo all'attività scolastica, permettere all'alunno di responsabilizzarsi e di rendersi sempre più autonomo, evitare diversità di trattamento ingiustificate.

13. Gli alunni hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle attività scolastiche, nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

14. Gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall'organizzazione scolastica.

15. Ogni alunno ha il dovere di rispettare le opinioni degli altri anche se non condivise.

16. Tutti gli alunni hanno il dovere di completare i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei compagni, di aiutarli in caso di difficoltà.

17. Gli alunni hanno il dovere di svolgere i compiti assegnati a casa, perché costituiscono esercitazioni delle abilità apprese a scuola.

\8. Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e irreprensibile in qualsiasi momento della loro permanenza a scuola, rispettando i compagni, i docenti e il personale non docente. Le uscite frequenti (oltre le 2) per i servizi igienici saranno possibili solo in presenza di idoneo certificato medico.

19. Gli alunni sono tenuti al risarcimento per danni provocati alla scuola, per colpa o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.

20. Gli alunni sono sottoposti continuamente alla vigilanza degli insegnanti, anche durante la ricreazione; non possono uscire dall'aula se non autorizzati dal docente di turno; durante il cambio dell'ora gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto..
21. Gli alunni dovranno evitare di sostare fuori dall'aula e di permanere a lungo nei corridoi e nei servizi igienici senza un giustificato motivo.
22. Gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione; è consentito l'accesso durante l'intervallo e prima e dopo lo svolgimento delle lezioni.; per eventuali comunicazioni alla famiglia è possibile utilizzare il telefono della scuola. In nessun caso è consentito l'utilizzo del proprio cellulare all'interno dei locali scolastici. Gli alunni che venissero sorpresi a utilizzare il cellulare, dovranno estrapolare la scheda e consegnarlo al Docente della classe che, a sua volta, lo affiderà al Dirigente scolastico. Il cellulare verrà restituito al genitore dell'alunno direttamente dal Dirigente scolastico.
23. La scuola non risponde dei beni preziosi e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati in classe o nel suo ambito.
24. Gli alunni devono avere con loro, a seconda delle ore di lezione giornaliera, i libri di testo prescritti, gli oggetti occorrenti per le esercitazioni e un diario su cui annotare gli argomenti e i compiti assegnati.

Art. 12

Provvedimenti disciplinari

1. Nel caso di mancato rispetto delle regole sopraelencate gli insegnanti dovranno adottare di volta in volta i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo orale, comunicazione scritta tramite diario alla famiglia o comunicazione tramite cartolina, nota sul registro di classe; dopo tre note sul registro di classe, il consiglio di classe procederà, se lo riterrà opportuno, in base alla gravità dei comportamenti, alla sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, con compiti di studio da svolgere a casa e da consegnare al rientro. Nel caso di gravi mancanze da parte di un alunno, il Dirigente scolastico convocherà l'alunno con i genitori o tutor, in presenza dell'intero Consiglio di classe, per esaminare i fatti nel dettaglio.. Il Consiglio di classe assumerà, in seguito, il provvedimento disciplinare che riterrà più opportuno (sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni) e la famiglia varrà tempestivamente informata tramite comunicazione scritta. Nei casi di necessità e urgenza il Dirigente scolastico, previa autorizzazione dei docenti del Consiglio di classe interessato e previa comunicazione ai genitori dell'alunno coinvolto, potrà assumere il provvedimento di sospensione in assenza di convocazione del Consiglio di classe medesimo. Del provvedimento verrà tempestivamente informata la famiglia.
2. Nel caso si verificano fatti che turbano il regolare andamento della classe si propone l'allontanamento dalle lezioni del giorno previa comunicazione immediata al genitore o a un parente maggiorenne.
3. Nel caso di offesa al decoro personale, alla morale, alla religione, alle istituzioni, oltraggio ai compagni o agli operatori della scuola, danni al patrimonio scolastico, il consiglio di classe può

proporre la sospensione fino a 15 giorni o la commutazione, su richiesta, della riparazione del danno.

4. In caso di comportamento scorretto e di scarso profitto, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento dello Statuto degli Studenti e delle studentesse (art. 4, comma 1) emanato con D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249, modificato con D.P.R. 21 Novembre.2007 n. 235, verranno adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

Natura delle mancanze	Sanzioni disciplinari	Organo competente a infliggere la sanzione
a.Singoli episodi di comportamento scorretto e/o omissione di doveri scolastici	Richiamo verbale; rimprovero orale con comunicazione telefonica o scritta alla famiglia	Docente
b.Negligenza abituale (non porta il materiale scolastico e/o non esegue i compiti assegnati)	Comunicazione scritta alla famiglia con richiesta d'incontro	Docente
c. Assenze ingiustificate non note alla famiglia	Ammonizione scritta sul registro e comunicazione tempestiva alla famiglia	Docente e/o Dirigente scolastico e/o Responsabile di sede
d. Ritardo frequente e/o sistematico; disturbo continuo e interruzione dell'attività didattica; fatti che turbino il regolare andamento della classe	Richiamo verbale; comunicazione scritta alla famiglia con richiesta d'incontro	Docente e/o Dirigente scolastico e/o Responsabile di sede
Falsificazione della firma del genitore o di chi ne fa le veci	Comunicazione tempestiva alla famiglia	Dirigente scolastico e/o Responsabile di sede
e. Uso dei cellulari in classe e/o di altri apparecchi elettronici	Ritiro e consegna ai genitori dell'oggetto, senza scheda, nel giorno e nell'ora stabiliti dal Dirigente scolastico.	Docente e Dirigente scolastico.
f. Violazione dello statuto e del regolamento interno	Allontanamento dalle lezioni del giorno previa comunicazione immediata al genitore o ad un parente maggiorenne, con nota sul registro	Docente; Dirigente
g. Aggressività verbale (parole, minacce, gesti, episodi di nonnismo verbale)	Richiamo verbale, nota sul registro di classe e immediata comunicazione alla famiglia	Docente, Consiglio di Classe, Dirigente scolastico, Responsabile di sede

h. Aggressività verbale (parole, minacce, gesti) nei confronti degli adulti (docenti, personale ATA, dirigente)	Richiamo verbale, nota sul registro di classe e immediata comunicazione alla famiglia	Docente, Consiglio di Classe, Dirigente scolastico, Responsabile di sede
i. Aggressività fisica nei confronti dei compagni	Nota sul registro di classe, convocazione della famiglia ed eventuale allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni)	Docente, Consiglio di Classe, Dirigente scolastico
l. Aggressività fisica nei confronti degli adulti	Nota sul registro di classe, convocazione della famiglia ed eventuale allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni)	Docente, Consiglio di Classe convocato d'urgenza dal Dirigente scolastico
m. Atti di danneggiamento e/o vandalismo alle strutture e/o al materiale scolastico (aule, palestra, laboratori, biblioteca, servizi, arredi, attrezzature didattiche, registri, dizionari, ecc.)	Comunicazione alla famiglia ; risarcimento del danno o dove è possibile riparazione dello stesso con impiego del tempo libero e interventi personali dello studente con rimborso dei costi sostenuti dall'istituto anche con denaro proprio dell'alunno; coinvolgimento dei genitori; allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni)	Consiglio di Classe convocato d'urgenza dal Dirigente scolastico
n. Comportamenti scorretti (sporcare il mezzo, danneggiare i sedili, le tende...) su mezzi di trasporto durante attività didattiche programmate e/o viaggi e visite guidate	Richiamo verbale previa verifica delle segnalazioni e comunicazione alla famiglia per eventuale risarcimento o riparazione del danno	Docente; Dirigente scolastico
o. Violazione delle disposizioni organizzative e/o manomissione dei dispositivi di sicurezza	Richiamo verbale; comunicazione e/o eventuale convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni nei casi più gravi (da 1 a 5 giorni). Ripristino del danno provocato anche con interventi personali dello studente e relativo rimborso dei costi sostenuti dall'istituto. Richiami previsti dalla legge 626 sulla sicurezza o, in caso di mancanza grave, denuncia all'autorità competente.	Docente; Dirigente scolastico, Dirigente scolastico e Consiglio di Classe
p. Mancanza di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali di insegnanti e compagni	Richiamo verbale; comunicazione e/o eventuale convocazione della famiglia	Docente; Dirigente scolastico
q. Assunzione di comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali	Richiamo verbale; comunicazione e/o eventuale convocazione della famiglia	Docente; Dirigente scolastico
r. Episodi gravi riguardanti l'incolumità di alunni, docenti e	Convocazione della famiglia; Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15	Docente; Dirigente;

non docenti, gravi trasgressioni (sottrazione di beni a carico di persone o della struttura, danneggiamenti dolosi gravi, possesso di oggetti ritenuti pericolosi...)	giorni; segnalazione alle Forze dell'Ordine	Consiglio di Classe; Forze dell'Ordine
s. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc) o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento, incendio, ecc).	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e comunque superiore ai 15 giorni .	Consiglio d'istituto
t.. Reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; gravi atti di violenza, con l'aggravante della recidiva che non permettono interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con eventuale non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di istituto

Art. 12 bis

Organi competenti a irrogare le sanzioni

1. Organi competenti a irrogare la sanzione sono:

a. il singolo docente e il dirigente scolastico per le sanzioni di cui all'art. 12, lettere a), b), c), d), e), f), n), p), q);

b. Il dirigente scolastico, il dirigente scolastico e il Consiglio di classe per le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m), o), r);

c. Il Consiglio di Istituto per le sanzioni di cui alle lettere s) e t).

2. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere i), l), m), o), r), s), t), possono essere irrogate solo previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dell'alunno incolpato.(art 3, comma 9 ter d.p.r. 235/2007).

3. Le medesime sanzioni devono, inoltre, recare specifica e adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3, l. 241/90. Nelle ipotesi di cui alle lettere s) e t), dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 13

RICORSI

1. I genitori o i rappresentanti delle comunità tutoriali, entro quindici giorni dalla irrogazione delle sanzioni, possono presentare ricorso all'Organo di Garanzia interno istituito dal presente regolamento che decide nel termine di 10 giorni.
2. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica gli stessi soggetti di cui sopra possono ricorrere, entro 30 giorni, al Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica che decide in via definitiva.
- 4.3. Il Dirigente dell'amministrazione periferica decide, in via definitiva, sui reclami proposti dai genitori o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento d'istituto o dello Statuto. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia provinciale.
5. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione; al ricorso possono essere allegate prove anche testimoniali con la richiesta che siano verificate dall'Organo di Garanzia.

Art. 14

ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. Eletto il 16 Gennaio 2007, risulta composto da:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Passiu Carlo

DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Urru Francesca

COLLABORATORE SCOLASTICO

Zicca Angela

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Soru Giovanni

Madau Cinzia

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI

Spanu Maria Laura

Cadau Rosa

2. L'Organo collegiale di garanzia si compone di membri effettivi e e supplenti. Resta in carica tre anni e permane in carica fino ad elezioni successive coincidenti con il rinnovo degli OO. CC.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti mentre non è ammessa l'astensione dalle votazioni.

2. Per la sostituzione dei componenti, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che risultino i primi tra i non eletti delle rispettive componenti.

3. In ogni caso i componenti subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo Collegiale di Garanzia.

Art. 15

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1. E' composto da:

- Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato
- tre docenti
- tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale

2. Il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti anche contenute nel presente regolamento. Il reclamo deve essere presentato per iscritto entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale che delibera entro il termine perentorio di 30 giorni.

Art. 16

Rapporti scuola – famiglia

1. I rapporti scuola famiglia si terranno tramite il diario scolastico o per comunicazione scritta tramite cartolina. Ciascun docente si renderà disponibile, per eventuali colloqui con le famiglie, previo congruo preavviso. I colloqui generali si terranno: nella prima decade di dicembre e nella prima decade di aprile. Per i casi di necessità e urgenza potranno tenersi colloqui individuali su richiesta del docente o dei genitori, con indicazione del giorno e dell'ora sul libretto personale dell'alunno.

2. I genitori devono collaborare con la scuola e non limitarsi a delegare alla scuola l'educazione dei propri figli; impegnarsi a far conoscere e rispettare i punti relativi al comportamento degli alunni a scuola; impegnarsi a collaborare in quelle attività che richiedono il loro intervento operativo.

Art. 16 bis

Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione dell'alunno all'istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori, di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1, saranno disciplinate dal presente regolamento di istituto.

a) La sottoscrizione avviene tra il Dirigente Scolastico e i genitori degli alunni che si iscrivono al primo anno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado entro il Di ogni anno scolastico.

b) Il Patto Educativo di Corresponsabilità, redatto dalla Commissione che si occupa della redazione del presente regolamento, è approvato dal Consiglio d'Istituto ed è valido ed efficace nei confronti di tutti gli alunni e genitori anche nelle ipotesi di rifiuto o mancata sottoscrizione da parte dei genitori medesimi.

c) Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene allegato e presente Regolamento di cui è parte integrante a tutti gli effetti di legge.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi alunni, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, del Regolamento di istituto e del Patto di corresponsabilità.

Art. 17

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento d'istituto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

- Visto il D.M. n. 5843 del 16 ottobre 2006 *“Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”*
 - Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 *“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*
 - Visto il D.M n. 16 del 5 febbraio 2007 *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”*
 - Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefono cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*
- Preso atto che

1. La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica

2. La scuola non è soltanto luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti

Il Genitore/ Tutore/ Affidatario e il Dirigente scolastico
Sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

La Scuola si impegna a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
- realizzare i curricoli educativi e disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni, nel rispetto della privacy, mantenendo un costante rapporto con le famiglie attraverso una relazione aperta al dialogo e alla collaborazione

Lo Studente si impegna a:

- considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:
RISPETTO: di persone, di norme, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari
CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media
ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti
LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni
DISPONIBILIA’ a migliorare, a partecipare, a collaborare.

La famiglia si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa
- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola

- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro
- tenersi costantemente informata sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli
- intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il risarcimento del danno.

Il presente patto è parte integrante del Regolamento di istituto ed è stato approvato dal Consiglio di istituto in data .

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO .**

**IL GENITORE/
TUTORE/AFFIDATARIO**

Santulussurgiu, a. s. 2008/2009

APPENDICE

DPR 24 giugno 1998, n° 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà fra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche loro su richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4

Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso dell'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5

Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte

almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo dei studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6

Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. E' abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n. 293 del 18/12/2007)

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità'".